



Prot. 375/vf

Como, 21 dicembre 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 22/2015

Invio circolari del Collegio



Si informa che con la presente circolare, **termina l'invio della stessa in formato cartaceo.**

Si invitano pertanto i colleghi che sino ad oggi hanno ricevuto il presente documento via posta, ad inviare alla segreteria del Collegio il proprio indirizzo mail al fine di poter ricevere telematicamente le comunicazioni quindicinali.

In alternativa sarà possibile scaricare dal sito internet del Collegio il presente documento.

E' evidente che nulla cambia per coloro che già ricevono la circolare al proprio indirizzo mail.

Crediti formativi



Ricordiamo ai Colleghi le principali regole con cui vengono registrati i CFP:

1. L'attribuzione dei CFP acquisiti attraverso la frequentazione di corsi on line **organizzati da CNPI/Opificio** è di competenza esclusiva della Fondazione stessa la quale deve procedere al caricamento dei relativi crediti.
Pertanto il Collegio provinciale non è autorizzato all'inserimento dei suddetti crediti in albo unico.
2. I CFP derivanti, invece, da corsi organizzati da **enti accreditati dal CNPI (esempio TuttoNormel - Profire - Anit - Beta Formazione...)** saranno caricati sulla piattaforma dal Collegio organizzatore del corso che compare nella scheda pubblicata in Albo Unico.
3. i CFP riconosciuti e inseriti sulla piattaforma dal **Collegio di Como sono esclusivamente** quelli relativi ai corsi organizzati dal Collegio stesso e pubblicati sulla piattaforma oltre a quelli derivanti da accordi di cooperazione direttamente stipulati da nostro Collegio con Enti e/o aziende.
4. La formazione Continua è un obbligo a carico di ogni iscritto il quale deve verificare, PRIMA di iscriversi ad un corso, che questo sia organizzato da un Collegio provinciale, dal CNPI/OPIFICIUM o da un ente/azienda che abbia stipulato con un Collegio provinciale una cooperazione oppure con il una Convenzione con il CNPI.

5. Gli incontri, eventi e seminari non danno CFP se la durata è inferiore alle 3 ore (vedi art. 6, comma, 2 del Regolamento)

Raccomandiamo a TUTTI i colleghi che non lo avessero già fatto di prendere ATTENTAMENTE visione dell'art. 6 del Regolamento sulla formazione continua.

Compensi CTU, come compilare le note di liquidazione

Il Gruppo di Lavoro "Ingegneria Forense" del CNI ha predisposto il documento "*Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei CTU in ambito penale e civile*" che riportano le indicazioni per la liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio.

In particolare, il gruppo di lavoro spiega che l'iter per la determinazione del compenso del CTU è il seguente:

- esame del quesito per verificare se lo stesso si può ritenere riferito ad un unico tema o soggetto piuttosto che ad una pluralità di temi o soggetti
- individuazione degli articoli dell'allegato al D.M. 30.05.2002 da applicare
- determinazione del compenso per ogni prestazione eseguita, ossia per ogni articolo dell'allegato al D.M. 30.05.2002 considerato;
- verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/02, che prevede, per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, che gli onorari possano essere aumentati sino al doppio
- elencazione delle spese sostenute;
- precisazione che l'importo richiesto deve essere considerato al netto dell'IVA e del contributo previdenziale;

Il documento è così strutturato:

- Normativa attuale di riferimento;
- Diritto al compenso;
- Misura degli onorari (onorari variabili da un minimo ad un massimo, onorari variabili a percentuale, onorari a tempo);
- Pluralità di quesiti;
- Indennità e spese;
- Domanda di liquidazione;
- Decreto di pagamento;
- Natura solidale del debito delle parti nei confronti del CTU;
- Opposizione al decreto di pagamento.

<http://www.ording.torino.it/images/Sito-notizie2015/Professione/Circolare%20CNI%20n.%20630%20del%2020.11.2015%20-%20all.%201%20Considerazioni%20sulla%20normativa%20vigente%20periti%20CTU.pdf>

Chi può impugnare il permesso di costruire?

Consiglio di Stato
Sent. 19.11.2015,
n. 5278

Il Consiglio di Stato fornisce ulteriori indicazioni su chi è legittimato a impugnare il permesso di costruire e sul concetto di "vicinitas".

Nel caso in esame, il titolare di una struttura alberghiera impugna il permesso di costruire con cui una società aveva ottenuto l'autorizzazione a riqualificare un vicino complesso industriale dismesso, attraverso la demolizione e realizzazione di 3 nuovi edifici, uno dei quali destinato ad uso turistico-alberghiero.

Ritenendo detto permesso illegittimo e soprattutto lesivo dei propri interessi (la costruzione di un nuovo albergo nelle vicinanze lo avrebbe danneggiato), il

CTU

titolare dell'attività avanza ricorso al Tar Abruzzo chiedendo l'annullamento del titolo edilizio.

Sia il Comune che parte resistente sostengono, tra le altre cose, l'illegittimità a procedere da parte del ricorrente.

Il Tar, respingendo le eccezioni sollevate dal Comune e dalla società titolare del permesso di costruire, accoglie il ricorso e annulla il permesso di costruire.

La società resistente e il Comune ricorrono a loro volta al Consiglio di Stato che accoglie il ricorso.

Il Consiglio di Stato si sofferma sulla nozione di "*vicinitas*": ad impugnare il permesso di costruire può essere il **proprietario di un immobile confinante, adiacente o prospiciente** su quell'oggetto dell'intervento assentito oppure da altri soggetti che si trovano in una situazione di "stabile collegamento" con la zona.

Nel corso degli anni il concetto di "*vicinitas*" si è via via affinato, fino a riconoscere una più ampia platea di soggetti abilitati al ricorso: anche agli **operatori economici è consentito** far ricorso contro un permesso di costruire cui è correlata un'autorizzazione commerciale, **a condizione che siano in grado di dimostrare che l'intervento autorizzato comporterebbe una lesione dei loro diritti**.

L'impugnazione del permesso di costruire non deve essere **un modo per ostacolare la concorrenza** e la libertà di stabilimento e deve essere supportata da valide motivazioni da valutare caso per caso.

Se il nuovo insediamento commerciale serve in tutto o in parte lo stesso bacino di clientela circoscrivibile in un determinato ambito spaziale, può rappresentare un danno per l'operatore alberghiero già presente; se, invece, il bacino di clientela non è facilmente determinabile, il ricorso deve essere considerato come un tentativo di porre limiti alla libera concorrenza.

Nel caso in esame, quindi, in base a una serie di considerazioni, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e conferma la validità del permesso di costruire.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YNU7S6F7OAV3T6GIZU6AW4YNTM&q=>

Distanze tra fabbricati, la distanza di 10 m va considerata tra pareti finestrate

Consiglio di Stato
Sent. 26.11.2015,
n. 5365

Il DM 1444/1968 all'art. 9 definisce le distanze minime di sicurezza da rispettare in caso di nuova costruzione.

In particolare, le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

- **zona A:** per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
- **nuovi edifici ricadenti in altre zone:** è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- **zona C:** è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 m

Le **distanze minime** tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- 5 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7 m

- 7,5 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 m e 15 m
- 10 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m

Qualora le **distanze tra fabbricati**, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Distanze tra fabbricati e sentenza del 5365/2015 del Consiglio di Stato

Un Comune aveva concesso il permesso di costruire per la realizzazione di un intervento edilizio su due unità immobiliari di loro proprietà. I lavori assentiti prevedevano, tra l'altro, la demolizione di un vano a piano terra, sul cui lastrico solare si apriva una porta-finestra del vicino, e la conseguente ricostruzione del medesimo a una quota più bassa con l'apertura di un accesso a servizio del nuovo appartamento.

Ritenendo il permesso di costruire illegittimo, il vicino (che aveva l'accesso al lastrico con la porta finestra) lo ha impugnato, denunciando tra le altre cose la violazione dell'art. 9 del D.M. n.1444/1968.

Il Tar Puglia ha respinto il ricorso.

Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta, il vicino ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.

Il CdS chiarisce che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, condizione indispensabile per potersi applicare il regime della distanza minima pari a 10 metri, è l'esistenza di due pareti che si contrappongono di cui almeno una finestrata.

Questa regola si riferisce esclusivamente a pareti munite di finestre qualificabili come vedute e non ricomprende anche quelle su cui si aprono finestre cosiddette.

Pertanto, secondo i giudici, poiché la porta finestra non costituisce una veduta, l'invocato art. 9 del D.M. n. 1444/1968, non risulta applicabile al caso di specie.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MVL5MH3NVN2MBGWBSLUBT7FN6Q&q=>

Piccolo fotovoltaico: è operativo il nuovo modello unico per la realizzazione

E' operativo il nuovo Modello Unico per la semplificazione delle fasi di realizzazione (costruzione, connessione ed esercizio) di nuovi piccoli impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica aderenti o integrati nei tetti degli edifici, per i quali sia richiesto contestualmente l'accesso al regime dello scambio sul posto (SSP).

Obiettivo della novità è semplificare le fasi di realizzazione (costruzione, connessione ed esercizio) di nuovi piccoli impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica - potenza nominale non superiore ai 20 kW, potenza non superiore a quella già disponibili in prelievo; realizzato presso cliente finale già dotato di punti di prelievo attivi in bassa tensione; aderenti o integrati nei tetti degli edifici, per i quali sia richiesto contestualmente l'accesso allo Scambio sul Posto (SSP).

Sarà il gestore della rete ad assumere gli oneri burocratici dell'iter, divenendo, in forza del D.M. 19 maggio 2015, l'unico interlocutore del possessore del nuovo impianto che viene liberato dall'obbligo di presentare le pratiche al Comune e che non dovrà più interfacciarsi col GSE e con Terna.

**Impianti a gas:
ecco la nuova
norma UNI 7128
"Impianti a gas
per uso civile -
Termini e
definizioni**

La commissione tecnica CIG, Comitato italiano Gas, ha pubblicato la norma UNI 7128 sui termini e le definizioni relativi agli impianti a gas per uso civile: la norma ritira e sostituisce la UNI 7128:2011.

La norma UNI 7128 stabilisce i termini e le definizioni relativi agli impianti civili per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia di cui alla UNI EN 437.

**Nuovi formulari
UE per la
pubblicazione di
bandi sopra la
soglia comunitaria**

Sulla Gazzetta Europea è stato pubblicato il **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986** della Commissione Europea in sostituzione del precedente Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011.

Nel Regolamento vengono proposti i **nuovi modelli di formulari UE per la pubblicazione di bandi e avvisi** nel settore degli appalti pubblici, relativi ai lavori **al di sopra della soglia comunitaria**.

Pertanto, da quando entrerà in vigore il Regolamento, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare i nuovi modelli per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dei bandi e degli avvisi per le procedure d'appalto di lavori, forniture e servizi, concorsi di progettazione, per gli enti erogatori nei settori di:

- acqua
- energia
- trasporti
- servizi postali
- difesa e sicurezza
- concessioni

Nuovi formulari UE per la pubblicazione di bandi e avvisi

Di seguito l'elenco dei nuovi modelli di formulari contenuti nel Regolamento (art. 7):

- Avviso di preinformazione - allegato I
- Bando di gara - allegato II
- Avviso di aggiudicazione di appalto - allegato III
- Avviso periodico indicativo - Servizi di pubblica utilità - allegato IV
- Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - allegato V
- Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - allegato VI
- Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - allegato VII
- Avviso relativo al profilo di committente - allegato VIII
- Bando di gara - Difesa e sicurezza - allegato XIV
- Avviso di aggiudicazione di appalto - Difesa e sicurezza - allegato XV
- Avviso di subappalto - Difesa e sicurezza - allegato XVI
- Avviso di modifica - allegato XVII
- Servizi sociali e altri servizi specifici - Appalti pubblici - allegato XVIII
- Servizi sociali e altri servizi specifici - Servizi di pubblica utilità - allegato XIX
- Servizi sociali e altri servizi specifici - Concessioni - allegato XX
- Bando di concessione - allegato XXI
- Avviso di aggiudicazione di concessione - allegato XXII

Il Regolamento entrerà in vigore il **2 dicembre 2015** (20 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea); quindi i modelli potranno già essere utilizzati a partire da tale data.

Il **18 aprile 2016**, invece, scatterà l'obbligo per tutti gli Stati Membri di utilizzare i nuovi formulari (termine ultimo per il recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni).

http://publications.europa.eu/resource/ellar/ee6b003a-8910-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1

Fondi interventi nazionali,

pubblicato il decreto 185/2015

D.L. 25.11.2015,
n. 185

G.U. 25.11.2015, n. 275

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è entrato in vigore il **decreto** che stanziava fondi per interventi nazionali (900 milioni di euro) tra cui: impianti sportivi nelle periferie, case popolari, emergenza maltempo, post-Expo a Milano, Giubileo ed altro.

Ecco nel dettaglio gli interventi previsti e la suddivisione dei fondi messi a disposizione dal Governo.

DL 185/2015, impianti sportivi in periferia

Stanziati **100 milioni di euro** (per il triennio 2015-2017) per la realizzazione o riqualificazione di impianti sportivi nelle periferie, al fine di riqualificare le aree svantaggiate e zone periferiche urbane ed incrementare la sicurezza urbana.

Le risorse sono da destinarsi per i seguenti interventi:

- ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale
- attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024

DL 185/2015, case popolari

25 milioni di euro per accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le risorse sono destinate alla realizzazione di piccoli interventi di manutenzione per l'assegnazione di 16.000 alloggi, al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica.

DL 185/2015, emergenze maltempo

Incrementato di **50 milioni di euro** per il 2015 il fondo per le emergenze nazionali, soprattutto dovute al maltempo.

DL 185/2015, post-Expo 2015

Stanziati **150 milioni di euro** per il futuro del sito di Expo 2015 a Milano. L'obiettivo è quello di valorizzare l'area mediante la realizzazione di un centro scientifico e di ricerca guidato dall'Istituto Italiano di Tecnologia, un centro di livello mondiale che affronta il tema della genomica e dei big data applicati a cancro, nutrizione e tecnologie per la sostenibilità.

DL 185/2015, Giubileo

Previsti **206 milioni di euro** per interventi riguardanti il Giubileo a Roma.

Le risorse sono destinate prioritariamente ad interventi relativi al miglioramento della mobilità urbana (servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro), il decoro urbano con la riqualificazione degli spazi e delle periferie, il potenziamento dei servizi sanitari (soprattutto interventi di soccorso ed emergenza) e la sicurezza pubblica (l'incremento delle unità di vigilanza per la protezione degli obiettivi sensibili).

DL 185/2015, Terra dei Fuochi e Bagnoli

Messi a disposizione **150 milioni di euro** per la Terra dei Fuochi, destinati allo smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti, la bonifica e la riqualificazione ambientale degli ambienti contaminati.

Previsti **50 milioni di euro** per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli, da concludersi nell'arco di 24 mesi.

DL 185/2015, altri stanziamenti

Previsti inoltre ulteriori stanziamenti:

- **10 milioni di euro** per il potenziamento del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy
- **100 milioni** per il servizio civile
- **400 milioni** per l'occupazione e la formazione

LL.P.P.

LL.P.P.

I professionisti potranno accedere ai fondi europei FSE e FESR e ai piani operativi POR e PON

- **140 milioni** per il tax credit per il cinema
- **10 milioni** per l'export
- **30 milioni** alla Sardegna per garantire un sistema di collegamenti aerei da e per la Regione completo ed efficace
- **10 milioni** al Comune di Reggio Calabria per le anticipazioni erogate nell'ambito dello sblocco dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/11/25/15G00202/sg>

In base al Ddl di Stabilità 2016, i professionisti sono considerati esercenti attività economica a prescindere dalla forma giuridica rivestita e, in quanto tali, potranno accedere alle risorse europee perché tra loro e le imprese non c'è nessuna differenza. Quindi potranno accedere ai **fondi europei FSE e FESR** e ai **piani operativi POR e PON**, previsti nella programmazione 2014/2020.

Con tale norma si vuole allineare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea secondo cui le libere professioni fanno ufficialmente parte dell'ampia categoria delle imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito.

Allo stesso modo, scopo della norma è quello di uniformare l'interpretazione da parte delle Regioni in relazione all'accesso dei liberi professionisti ai fondi europei, evitando interpretazioni difformi che, in mancanza della precisazione normativa, si sarebbero potute innescare a livello regionale, con derivanti iniquità sotto il profilo del trattamento tra professionisti ed imprese.

Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto la guida Inail

Il rischio a cui sono sottoposti i lavoratori che operano nelle attività di scavo è elevatissimo: al fine di prevenire il rischio, nei cantieri temporanei e mobili si utilizzano particolari sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto.

Si tratta, generalmente, di dispositivi di protezione collettiva che proteggono il lavoratore che lavora all'interno dello scavo dal rischio di seppellimento.

I sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto si distinguono in:

1. Sistemi realizzati in cantiere:
 - sistemi realizzati totalmente in legno
 - sistemi realizzati con puntoni in metallo
2. Sistemi realizzati con componenti prefabbricati:
 - sistemi realizzati mediante blindaggi
 - sistemi realizzati mediante palancole

A questo proposito, l'Inail ha pubblicato un quaderno tecnico "*Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto*".

La pubblicazione, utile a tutti gli operatori impegnati nelle opere di scavo a cielo aperto, ha lo scopo di accrescere il livello di sicurezza dei lavoratori ed individuare le opportune misure di prevenzione contro gli infortuni gravi e mortali che possono avvenire durante i lavori.

Il documento è così strutturato:

- Documentazione di riferimento
- Cosa sono i sistemi di protezione degli scavi
- Destinazione d'uso
- Tipologia di sistemi di protezione degli scavi
- Marcatura
- Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l'uso e lo smontaggio

- Indicazioni essenziali di manutenzione
- Riferimenti nel D.Lgs 81/2008

Nella parte finale è presente anche una FAQ con le risposte alle domande più frequenti sui sistemi di protezione dagli scavi.

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/intranet/documents/document/ucm_153632.pdf

DPI uditivi, come valutarne l'efficacia?

Il livello di esposizione sonora giornaliero di un lavoratore non deve superare il limite previsto dal testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008), altrimenti sussiste l'obbligo di adottare i dispositivi di protezione individuale di tipo uditivo, i **DPI uditivi**.

Il datore di lavoro che adotti DPI uditivi, a prescindere dall'obbligo, deve anche effettuare la **valutazione dell'efficacia**.

Per valutare l'attenuazione sonora ottimale fornita dai DPI uditivi (misurata in laboratorio secondo procedure di prova) è possibile utilizzare vari metodi, tra cui:

- **il metodo OBM** per bande d'ottava: per applicare questo metodo occorre conoscere i livelli di rumore per banda d'ottava misurati sul luogo di lavoro ed i dati di attenuazione per banda d'ottava del protettore auricolare sottoposto a valutazione. Per ottenere i livelli in frequenza del rumore sul luogo di lavoro va effettuata una analisi in frequenza (o spettro) del rumore con un fonometro integratore dotato di pacco filtri a bande d'ottava o un analizzatore di frequenza in tempo reale; in entrambi i casi detti strumenti devono soddisfare i requisiti delle norme CEI EN 61672 e CEI EN 61260/97
- **il metodo HML**: occorre conoscere i valori di livello equivalente di rumore sul luogo di lavoro ponderati secondo le curve A e C, LAeq e LCeq ed i tre valori di attenuazione H, M e L del protettore auricolare sottoposto a valutazione, riportati sulla scheda tecnica fornita dal costruttore
- **il controllo HML**: rappresenta una semplificazione del metodo HML. In generale, non è necessario conoscere il livello di rumore ponderato secondo la curva C, LCeq, ma solo il livello ponderato secondo la curva A, LAeq; questa è l'unica misura quantitativa prevista dal controllo HML, che per il resto si basa sulla valutazione empirica del tipo di rumore presente sul luogo di lavoro ed è quindi meno affidabile
- **il metodo SNR**: è il metodo più semplice. Nel documento è indicata la relazione per calcolare il livello equivalente ponderato C (LCeq) misurato sul luogo di lavoro. Tale valore, confrontato con il livello di azione Lact, permette di valutare l'idoneità dell'otoprotettore

Analisi semiotica degli incendi - Pubblicazione dei VV.F.

L'investigazione sulle cause d'incendio o di esplosione è un'attività che richiede particolari conoscenze multidisciplinari, quali quelle relative al "fenomeno incendio" o quelle sul comportamento al fuoco dei materiali e delle strutture. Essa è resa complessa non solo dalla natura distruttiva dell'evento su cui si indaga, ma anche della carenza di strumenti uniformi per la ricerca delle cause di incendi e di esplosione.

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato un interessante documento relativo alla "semiotica degli incendi", con la finalità di fornire un ausilio al personale chiamato a svolgere l'attività investigativa.

La guida predilige un approccio sintetico e orientato a fornire soluzioni pratiche; si rivolge principalmente al personale del Corpo, ma può essere molto utile anche ai tecnici che si occupano di antincendio, soprattutto a quelli impegnati nelle perizie conseguenti incendi e/o esplosioni.

Vengono analizzate le problematiche legate alla ricerca delle cause di incendio e di esplosione e forniti i dettagli per l'investigazione di specifici scenari incidentali (incendio di impianti fotovoltaici, incendi di impianti di riscaldamento, ecc.). Il documento è così strutturato:


- dinamica degli incendi negli ambienti confinati
- segni dell'incendio, segni a cono rovesciato (*inverted cone patterns*)
- segni a colonna, segni a "v", segni ad "u"
- interpretazione dei segni che l'incendio lascia sui materiali carbonizzazione del legno
- screpolature a "pelle di cocodrillo"
- materiali sintetici
- vetri
- liquidi infiammabili
- pavimento in linoleum, in cemento, in parquet
- piastrelle in vinile
- macchie di scorrimento (*rundown burn patterns*)
- linee di demarcazione
- orizzonti di fumo e di calore
- combustione pulita (*clean burn*)
- segni di protezione
- incendi controllati dalla ventilazione
- individuazione del punto d'origine dell'incendio e direzione di propagazione del fuoco
- penetrazioni attraverso il pavimento
- serramenti e dispositivi di chiusura

<http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/SemioticaIncendio.pdf>

Chiusura natalizia

In occasione delle imminenti festività, a nome mio personale e di tutto il Consiglio Direttivo che rappresento, auguro a tutti voi ed ai vostri familiari un sereno Natale ed un Felice anno nuovo.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)



*Gli uffici rimarranno chiusi
per le festività
dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi*



Buon Natale